

Legge regionale 21 maggio 1992 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.

Art. 46

1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi una volta attuati gli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 2, si procede ad un riassetto strutturale dell' ordinamento del personale nonché ad una definizione, a regime, delle modalità di progressione giuridico - economica di carriera del personale medesimo.